

ACCORDO QUADRO PER LA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SU OPERE D'ARTE ALL'APERTO, OPERE D'ARTE IN SOTTERRANEO,
GEOTECNICA, OPERE IDRAULICHE E BARRIERE DI SICUREZZA FACENTI PARTE DEL
PATRIMONIO AUTOSTRADALE O AD ESSO COMPLEMENTARI GESTITO IN
CONCESSIONE DALLE 9 DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A

AQ n. xxxxxx

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, Direzione _____ Tronco di _____ con sede in _____ in appresso denominata "Committente", in persona del _____ - Direttore di Tronco, giusta i poteri a lui conferiti

E

La società _____ (CF/P.IVA n. _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona del legale rappresentante _____, (nel seguito per brevità anche "Appaltatore"); congiuntamente intese anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 9 lotti, per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere d'arte all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dalle 9 Direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. __ del __/__/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ (CF/P.IVA n. _____) è risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto n. _____ e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011);

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.lgs. 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente o SA: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi "Contratti Attuativi" l'approvvigionamento effettivo;

Contratto Attuativo (CA): Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP) per la fase di gara: l'Ing. Marilisa Conte nominata dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle sole fasi di gara per l'affidamento della presente procedura;

Responsabile del Procedimento (RUP): _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. _____ ovvero il soggetto nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione della Lettera di Invito;

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Disciplinare, bando di gara e Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti anche CSA).

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "**A**" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "**B**" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "**C**" (Capitolato Speciale d'Appalto);
- l'Allegato "**D**" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "**E**" (Polizza Responsabilità Civile Professionale);
- l'Allegato "**F**" (Documentazione tecnica segnaletica e Norme operative)
- l'Allegato "**G**" (DUVRI)

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto

La Committente affida all'Appaltatore l'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate. Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalità che verranno dettagliate nei contratti attuativi, nel presente Accordo Quadro e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.

L'AQ ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo agli interventi di manutenzione su opere d'arte all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, opere di carattere geotecnico, opere idrauliche e barriere di sicurezza.

Il Collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare:

- l'esecuzione dell'opera o del lavoro a regola d'arte e secondo il progetto approvato e le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi approvati dalla stazione appaltante;
- la corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra gli stessi e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- l'espletamento tempestivo e diligente delle procedure espropriative, ove previste per l'occupazione temporanea di aree, e poste a carico dell'Appaltatore;

- il pagamento dei lavori eseguiti calcolato in rispetto ai prezzi di contratto (progetto originario e/o nuovi prezzi approvati in corso d'opera);
- l'attività dovrà inoltre riguardare l'esame delle riserve dell'Appaltatore (sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa), se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Il Collaudo statico è comprensivo di tutte le attività, definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le Costruzioni", delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto e nelle eventuali varianti, relative agli interventi di manutenzione in oggetto.

Le modalità di attivazione dei servizi oggetto del presente AQ e relativa stipula dei CA sono disciplinate al par. 5 del CSA in allegato.

Il progetto esecutivo dell'intervento nell'ambito del quale ricadono le opere da collaudare sarà allegato a ciascun CA, in sede di stipula degli stessi.

Ciascun CA indicherà l'elenco delle opere da collaudare (definito sulla base della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrà essere emesso e trasmesso al RUP il certificato di collaudo tecnico – amministrativo e/o statico. Nel caso di Collaudo statico, tale Certificato viene emesso dopo la consegna della Relazione a Strutture Ultimate da parte del DL.

Il CA costituirà altresì atto di nomina del Collaudatore, pertanto nel CA sarà specificato il nominativo del Collaudatore.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento contrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

Articolo 4

Importo dell'Accordo quadro

L'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a euro _____ IVA esclusa.

Il compenso, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto, nel Capitolato Speciale d'Appalto art. 4

Il corrispettivo sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

L'importo dell'Accordo Quadro potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intero servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti

sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Committente.

Articolo 4bis

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere all'Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro dieci giorni dalla data di accettazione del presente atto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6

Avvio dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro

La Committente darà avvio all'esecuzione dell'Accordo Quadro con l'emissione del primo contratto attuativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8. Si riserva, tuttavia, di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Articolo 7

Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo 25 "Sospensione del Contratto".

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito della stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

Articolo 8

Contratti Attuativi

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli Contratti Attuativi (indicati nel testo anche con CA), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell'appalto.

In tal caso l'attivazione dei Servizi richiesti, la formulazione della Proposta Tecnico Economica e (PTE) e l'emissione dei relativi CA avverrà con le modalità disciplinate dal par. 5 del CSA allegato al presente AQ.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse.

A ciascun CA sarà allegato il progetto esecutivo dell'intervento nell'ambito del quale ricadono le opere da collaudare.

Per la stipula e la disciplina dei singoli CA si rinvia a quanto previsto nel CSA, in particolare al par. 5.3 "Contratti Attuativi".

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica (Allegato A), la Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

- **Criterio B.1** "Sistema di Project Management" e **B:2** ""Struttura Tecnica Organizzativa" → la Committente, qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari a euro 5.000,00. L'Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo all'Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto all'ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 15 giorni.

La Committente al di là della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis,

comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

Articolo 10

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando allo stesso tempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto. Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 12

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento ricezione della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell'Accordo Quadro/

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del contratto attuativo /

Il numero del presente Accordo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

Per ciascun Contratto Attuativo, il compenso per i servizi richiesti avverrà secondo le modalità disciplinate nel CSA. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.

Articolo 15

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 16

Cessione del credito o dell'Accordo Quadro

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27. In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo affinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

Articolo 18

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159; indirizzo pec autostradeperitalia@pec.autostrade.it all'attenzione di _____.

APPALTATORE: _____ con sede in _____; indirizzo pec _____ all'attenzione di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere l'Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a spese dell'Appaltatore.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sulla base del quale sarà redatto il D.U.V.R.I. relativo a ciascun Contratto Attuativo. Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del singolo Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al singolo Contratto Attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Le risorse occupate nella esecuzione dell'Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;

- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 22

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo "Risoluzione".

Articolo 23

Polizza R.C. Professionale

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. _____ stipulata con _____ un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di collaudo relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

Articolo 24

Sospensione dei Servizi

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

Articolo 25

Risoluzione – Clausola risolutiva espressa

Risoluzione dei Contratti Attuativi

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE;
- in caso di sospensione arbitraria del servizio;
- il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Committente può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui al precedente paragrafo, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all'Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione dell'AQ, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l'inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo "Obblighi dell'Appaltatore", Art. "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Articolo "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Cauzione Definitiva", Articolo "Subappalto", Articolo Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione.

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente Accordo Quadro.

Articolo 26

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 27

Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa _____ alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

Articolo 28

Subappalto

Data la natura delle prestazioni oggetto dell'incarico, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni stesse ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice.

Articolo 29

Riserve dell'Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'Appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

Articolo 30

Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto Attuativo, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità/regolare esecuzione, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità che verranno stabilite.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del Codice e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 31

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 32

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Art. 33

Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 34

Informativa per la gestione dei dati relativi all'Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Strutturadella stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- L'Appaltatore

Articolo 35

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 36

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice Appalti.

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. "Penali", Art. "Fatturazione e Pagamenti", Art. "Cessione del Credito o del Contratto", Art. "Cauzione Definitiva", Art. "Sospensione dei servizi", Art. "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa", Art. "Recesso", Art. "Riservatezza", Art. "Foro Competente".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.